



& Diritto Avanzato

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## La legge deve essere intesa nella sua intera portata precettiva (fattispecie in tema di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

*Le cause di ineleggibilità dei consiglieri Regionali sono disciplinate, in assenza dell'approvazione di una specifica legge regionale, dalla normativa statale di cui alla Legge N. 154/1981. La causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 co 1 n. 5) L. 154/1981 nella parte in cui stabilisce che non sono eleggibili "i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune", anche a seguito dell'abrogazione parziale operata dall'art. 274 lett. 1 D.lgs 267/2000 (TUEL), che ha lasciato in vigore la normativa per i soli consigli regionali e non più per i consigli provinciali e comunali disciplinati attualmente dall'art. 60 del TUEL, deve essere intesa nella sua intera portata precettiva, cosicché sono da considerarsi ineleggibili alla carica di consigliere regionale anche i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo sulla Provincia.*

**Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 9.3.2022**

...omissis...

Il Tribunale Collegiale, riunito nelle persone dei magistrati

Francesca Garofalo	Presidente
Alessia Pecoraro	Giudice
Beatrice Fogari	Giudice relatore

nella causa promossa con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c da

**TALERICO ANTONELLO** con l'avv. LE PERA JOLE, l'avv. ANSELMO TORCHIA e l'avv. LUISA TORCHIA

*contro*

**FEDELE VALERIA** con l'avv. MORCAVALLO ORESTE

*nonché nei confronti di*

**REGIONE CALABRIA**  
**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA**

**con l'intervento del Pubblico Ministero**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.1.2022 con assegnazione di termini per note difensive sino al 9.2.2022

letti gli atti e i documenti di causa,  
analizzate le questioni controverse,  
ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 22 d.lgs. n. 150/2011 Talerico Antonello ha convenuto in giudizio Fedele Valeria, consigliere eletto al Consiglio Regionale della Calabria in esito alle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, per accertare la sussistenza in capo alla stessa della condizione di ineleggibilità di cui alla Legge n. 154/1981, ai sensi del disposto di cui all'art. 2 co. 1 n. 5) e, per l'effetto, dichiararne la decadenza dalla carica di consigliere regionale, disporre la surroga/sostituzione di sé medesimo nonché disporre in proprio favore il pagamento degli arretrati delle indennità e spettanze dovute per la carica di consigliere, a decorrere dal mese di ottobre 2021 e sino al suo insediamento effettivo.

Si è costituita nel giudizio Fedele Valeria per sostenere l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza nel merito. Regione Calabria e Consiglio Regione Calabria non si sono costituiti nel giudizio.

All'udienza del 19.1.2022, le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste e hanno domandato un termine per il deposito di note difensive.

Il Tribunale si è riservato assegnando alle parti termini per il deposito di note e repliche sino al 9.2.2022.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente, il ricorso è ammissibile.

Parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso con riferimento all'impugnativa dei verbali e delle delibere del Consiglio Regionale, sotto un duplice profilo: da un lato, la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, dall'altro, la non impugnabilità degli atti medesimi.

L'eccezione non ha pregio con riguardo ad entrambi i profili, volta che è erroneo il comune presupposto che il ricorso abbia ad oggetto un'impugnativa degli atti relativi alle operazioni elettorali. Invero, dalla lettura dell'atto introduttivo, tanto nelle argomentazioni difensive quanto nelle conclusioni, è chiaro che l'oggetto del domandare sia l'accertamento della causa di ineleggibilità della consigliera resistente e la pronuncia della sua decadenza dalla carica, domanda tipicamente riconducibile al contenzioso ex artt. 22 d.lgs. n. 150/2011.

Nel merito.

Il ricorso è fondato.

Secondo la parte ricorrente, il consigliere eletto Fedele Valeria è incorsa in una delle ipotesi di ineleggibilità previste dall'art. 2 co 1 n. 5) della L. n.154/1981 in quanto dall'1.2.2019 ella ricopre l'incarico di Direttore Generale della Provincia di Catanzaro.

Ha resistito alla domanda Fedele Valeria sostenendo che la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 co 1 n. 5) L. 154/1981 non sia applicabile alla fattispecie per effetto dell'abrogazione parziale operata dall'art. 274 lett. 1 D.lgs 267/2000 che ne ha ridotto la portata precettiva, escludendo l'ineleggibilità a consiglieri regionali per i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune; la norma si applica, quindi, ai titolari di organi individuali e ai componenti di organi collegiali che esplicano poteri di controllo istituzionale esclusivamente sull'amministrazione della Regione. Di talché, esula dall'ambito applicativo della disposizione l'incarico di Direttore Generale della Provincia di Catanzaro ricoperto dalla resistente.

Ebbene, il Collegio ritiene che, dall'esame delle articolate disposizioni che concorrono a disciplinare la complessa materia in oggetto, la tesi interpretativa sostenuta da parte resistente non possa essere condivisa in quanto, alla luce di una rigorosa interpretazione letterale e logica del testo normativo, non è desumibile che l'intervento parzialmente abrogativo operato dall'art. 274 lett. 1 D.lgs. 267/2000 abbia avuto l'effetto tranciante sull'art. 2 co 1 n. 5) L. cit nel senso indicato da parte resistente.

Invero, l'art. 274 citato sancisce che la L.154/1981 è abrogata facendo "*salve le disposizioni previste per i consiglieri regionali*": la formulazione è chiara nel prevedere che continuano ad avere operatività le norme della legge che si riferiscono ai consiglieri regionali.

Va precisato che tanto vale senz'altro per la Regione Calabria che è tra le Regioni che non ha provveduto ex art. 122 Cost. a legiferare, con propria legge regionale, in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.

Ciò posto, nell'elencazione di cui all'art. 2 co 1 delle cause di ineleggibilità, al n. 5) è formulata l'ipotesi relativa ai titolari di organi che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, della Provincia o del Comune, nonché ai dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.

In seguito all'intervento di abrogazione ex art. 274 lett. 1 D.lgs. 267/2000, la disposizione è attualmente applicabile ai soli consiglieri regionali - mentre per le altre cariche è prevista analoga previsione all'art. 60 D.lgs. n. 267/2000 - e va intesa nella sua interezza.

Ed, invero, ritenere, secondo la prospettazione di parte resistente, che, per effetto dell'intervento abrogativo suddetto, la causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali sia applicabile alla sola ipotesi di esercizio di potere istituzionale sulla Regione, con espunzione dei casi di controllo su Provincia e Comune, comporterebbe un'inammissibile interpretazione creativa del testo della legge, in violazione del principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Se, infatti, il legislatore avesse inteso determinare l'effetto abrogativo più incisivo nel senso indicato da parte resistente, lo avrebbe espressamente previsto; e così se avesse voluto correlare la causa di ineleggibilità del consigliere in base al tipo di ente - per cui il consigliere regionale è ineleggibile se riveste una posizione di potere sulla Regione, il consigliere provinciale sulla Provincia e il consigliere comunale sul Comune - lo avrebbe espressamente previsto, inserendo nella formulazione della norma l'avverbio "*rispettivamente*" come segue: "Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale: ... i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale - *rispettivamente* - sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici"

Poiché tale specifica correlazione tra consiglio ed Ente non è stata inserita nel testo dell'art. 2 co 1 n.5) L. cit, essa non può essere introdotta dall'interprete, se non incorrendo in un inammissibile travisamento del significato della disposizione.

Conferma la validità di tale soluzione interpretativa la lettura sistematica della norma, che, infatti, si inserisce in un contesto normativo in cui è chiaro come il legislatore abbia inteso differenziare la disciplina, da un lato, prevedendo i casi in cui sussiste la correlazione tra consiglio ed ente e, dall'altro, regolando le ipotesi in cui essa è, invece, esclusa, come quella in esame.

Segnatamente, nella stessa L. 154/1981 numerose sono le ipotesi in cui l'ineleggibilità è espressamente limitata a ciascun Consiglio, mediante l'utilizzo della locuzione "*rispettivamente*" o "*rispettivi*".

Si richiama *in primis*, lo stesso art. 2 co 1 n.5) L. cit. che per i dipendenti degli organi prevede la locuzione "*i rispettivi uffici*". La legge è poi disseminata da altre espressioni intenzionalmente volte ad introdurre la correlazione *de qua*: a titolo meramente esemplificativo, l'art. 2 comma 1 n.7) riguardante l'ineleggibilità dei dipendenti della regione, della provincia e del comune, in cui è precisato "per i rispettivi consigli"; l'art. 2 comma 1 n. 10) "*i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune*"; l'art. 2 comma 1 n.11) "*gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune*"; l'art. 2 comma 1 n.12) "*i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione*".

Vale altresì ad avvalorare l'interpretazione *de qua* la lettura dell'art. 60 d.lgs n. 267/2000, norma speculare a quella in esame, che disciplina le cause di ineleggibilità alle cariche di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale: al n.5) sancisce l'ineleggibilità dei titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del Comune o della Provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.

La disposizione, infatti, ricalcando esattamente la formulazione della speculare previsione dettata dalla L. 154/1981 - non esplicitando la correlazione tra carica ed ente per i titolari di organi/componenti ed, invece, introducendola per i dipendenti - conferma come tale regolamentazione sia stata frutto di una precisa scelta legislativa.

Pertanto, a mente dell'attuale disciplina legislativa vigente, i consiglieri regionali sono passibili di ineleggibilità in tutte le ipotesi contemplate dalla disposizione completa, e, pertanto, anche in caso di esercizio di poteri sulla Provincia, come nel caso in esame.

Ciò posto sull'operatività della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 co 1 n. 5 L. 154/1981, non è discusso tra le parti che il Direttore Generale della Provincia di Catanzaro eserciti sul medesimo Ente poteri di controllo istituzionale; la contesa è, invero, limitata alla rilevanza – secondo parte resistente esclusa- di tali poteri ai fini dell'applicabilità della causa di ineleggibilità dell'art. 2 co 1 n. 5 L. cit.

La titolarità e l'esercizio in capo al Direttore Generale di poteri di controllo istituzionale sulla Provincia emerge chiaramente dalla disamina della articolata normativa in materia.

Si rileva innanzitutto che il Direttore Generale della Provincia è l'organo apicale delle funzioni amministrative di tale Ente con funzioni di "direzione amministrativa" (art. 31 Statuto della Provincia di Catanzaro).

La direzione si compendia nell'assunzione di "determinazioni" con rilevanza interna ed esterna all'Ente avente contenuto di gestione, direzione e indirizzo.

In particolare, al Direttore Generale della Provincia è demandato il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia, e di sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza (art. 108 D.lgs.267/2000). La legge espressamente attribuisce a tale organo la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197 comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 d.lgs. cit.

Si tratta del piano esecutivo di gestione (P.E.G) che rappresenta il momento più importante nell'ambito del c.d. controllo di gestione di cui all'art. 196 T.U.E.L., finalizzato a "*garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa*".

In particolare ex art. 196 T.U.E.L. "*il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi*".

Si aggiunga che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Provincia di Catanzaro, per la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione - nell'ambito di un processo negoziato di pianificazione della gestione - ciascun dirigente elabora una "ipotesi" di programma operativo gestionale, nella quale sono indicati i tempi e le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'attuazione ed il conseguimento degli obiettivi assegnati a ciascun settore. Compete

ancora al Direttore Generale verificare la congruenza reciproca dei programmi operativi e gestionali e la fattibilità amministrativa e finanziaria in termini di risorse disponibili, concordare con i dirigenti eventuali proposte migliorative e/o alternative, tradurre le ipotesi di programmi operativi e gestionali dell'ipotesi di Piano Esecutivo di Gestione, verificandone la coerenza con quanto previsto nel bilancio di previsione annuale e la compatibilità con le risorse previste; sottoporre il P.E.G. alla Giunta Provinciale.

I Poteri di controllo e di coordinamento sono poi specificati nello statuto della Provincia (v. artt. 31, 32 e 33) e nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi:

Segnatamente, il Direttore Generale è organo di direzione amministrativa della Provincia prevede che lo stesso adotti *“gli atti e i provvedimenti e svolga tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti”* (art. 31 dello Statuto).

Compete al Direttore Generale *“verificare, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre eventuali modifiche ed integrazioni occorrenti”* ... addirittura *“Il Direttore generale (...) esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza”*. (art. 32 dello Statuto).

Spetta al Direttore Generale il potere di proporre l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali, previa valutazione delle attitudini e dei risultati raggiunti (art. 33 dello Statuto).

Inoltre, ai sensi dell'art. 147 ter T.U.E.L., compete al Direttore Generale il c.d. “Controllo strategico” finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Ai sensi dell'art. 147 quinquies T.U.E.L., il Direttore Generale è coinvolto attivamente nel c.d. “Controllo sugli equilibri finanziari” disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell' articolo 81 della Costituzione.

Sulla scorta di tale quadro normativo, le competenze attribuite al Direttore Generale, comportando l'esercizio di poteri di direzione amministrativa ad ampio spettro che implica l'assunzione di determinazioni nella gestione economico-finanziaria intesa in senso lato (mediante la direzione delle relative risorse strumentali, finanziarie e umane) da cui dipendono le scelte e la realizzazione dei progetti e degli obiettivi dell'Ente, sono senz'altro inquadrabili nei poteri di controllo istituzionale della Provincia.

Per tutte le considerazioni espresse, l'attività istituzionale del Direttore Generale va inquadrata nel disposto di cui all'art. 2 comma 1 n. 5 della Legge 154/1981, essendo il Direttore Generale un “organo individuale” che esercita poteri di “controllo istituzionale”.

La consigliera Fedele Valeria, che pacificamente tutt'ora svolge l'incarico di Direttore Generale della Provincia di Catanzaro, è incorsa, quindi, nella causa di ineleggibilità di cui all'art. 2 co 1 n.5) della L. n. 154/1981.

Va, pertanto, dichiarata la decadenza della consigliera Valeria Fedele dalla carica di consigliere regionale.

Poiché il ricorrente risulta il primo candidato non eletto nella Lista "Forza Italia" per la circoscrizione di centro (cfr. doc. 3 di cui al ricorso) ai sensi dell'art. 22 co 12 D.lgs n. 150/2011, va disposta la richiesta sostituzione del medesimo nella carica di consigliere regionale della Regione Calabria

Non è accolta la domanda avanzata da parte ricorrente di pagamento in proprio favore degli arretrati delle indennità e delle spettanze dovute per la carica di Consigliere, a decorrere dal mese di ottobre 2021 e sino al suo insediamento effettivo, in totale carenza di allegazione del dovuto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico di Fedele Valeria e si liquidano in favore di Talerico Antonello - (mentre nulla va disposto con riguardo a Regione Calabria e Consiglio della Regione Calabria non avendo partecipato al giudizio) - secondo il d.m. n. 55/2014, aggiornato con il d.m. n.37/2018, avuto riguardo alle tariffe medie, per cause di valore indeterminabile a complessità media, in €2.025,00 per fase di studio, €1.349,00 per fase introduttiva, €3.409,00 per fase decisoria (nulla per fase di trattazione non essendosi esplicata attività difensiva in tale fase), per complessivi €6.783,00 per compenso, oltre a spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:

1. **Dichiara** la contumacia di Regione Calabria e di Consiglio della Regione Calabria;
2. **Dichiara** la sussistenza in capo alla consigliera eletta Fedele Valeria della condizione di ineleggibilità di cui alla Legge n. 154/1981, ai sensi del disposto di cui all'art. 2, co. 1, n. 5) e, per l'effetto, dichiara la decadenza di Fedele Valeria dalla carica di consigliere regionale della Regione Calabria;
3. **Dispone** la surroga al candidato illegittimamente proclamato eletto, Fedele Valeria, del candidato Talerico Antonello;
4. **Rigetta** la domanda di parte ricorrente al pagamento degli arretrati delle indennità e spettanze dovute per la carica di consigliere.
5. **Condanna** Fedele Valeria al pagamento in favore di Talerico Antonello delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in €6.783,00 per compenso, oltre a spese generali in misura del 15%, IVA e CPA.

Così deciso, nella Camera di Consiglio del giorno 9.3.2022

Il giudice estensore

Beatrice Fogari

Il Presidente  
Francesca Garofalo

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

